



COMUNE DI MARIGLIANELLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con DPR in data 20/05/2022, ai sensi dell'art 252 del dlgs. n.267 del 18/08/2000)

delibera n.3 del 25/05/2023	ACCETTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA CONTENZIOSO CAMPANIA FELIX c/COMUNE DI MARIGLIANELLA
--	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **25** del mese di **MAGGIO** alle ore 13,00 si è riunita la Commissione straordinaria di Liquidazione nominata con DPR in data 20/05/2022 nelle persone di :

	Presente	Assente
d.ssa Ingegno Maria Rosaria	X	
d.ssa Ascione Luigia	X	
d.ssa Scarpa Daniela	X	

PREMESSO

- che il Comune di Mariglianella, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 07/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 2022 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 08 giugno 2022 il citato DPR è stato formalmente notificato ai componenti dell' Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone di: d.ssa Ascione Luigia, d.ssa Ingegno Maria Rosaria e d.ssa Scarpa Daniela
- che ai sensi dell'articolo 252 , comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito denominato "TUEL") la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 08 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il comune di Mariglianella;

VISTA la propria deliberazione n.4 del 15.06.2022 con cui si è provveduto ad attuare i primi adempimenti di competenza nell'esercizio del potere di autorganizzazione;

VISTO

- che con delibera di G.C. n. 30 del 22/04/2021 del veniva conferito incarico all'avv. Giuseppe Romano di resistere all'atto di chiamato in causa proposto nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione Specializzata in , R.G. 9634/2020.
- che all'udienza dell'08/02/2022 il Tribunale formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa che prevede per quanto di interesse del comune di Mariglianella, l'accettazione della compensazione delle spese di lite.
- che con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente in data 19/04/2023 con il numero 5369 è stato comunicato "che, in esito all'udienza del 18/04, il Giudice, preso atto dell'opportunità e convenienza di definire la controversia con accordo transattivo ed alla luce delle adesioni già depositate agli atti del giudizio, ha sollecitato Codesto Ente a determinarsi in senso favorevole. Come già rappresentato con pregressa corrispondenza, la proposta transattiva non comporta alcun onere per l'Amm.ne ed anzi consentirebbe di concludere il giudizio con la compensazione delle spese di lite. La causa è stata

rinvia al 13/06/2023 ed entro tale data è auspicabile che il Comune deliberi per la definizione bonaria, esponendosi, in caso contrario, a conseguenze per lo stesso pregiudizievoli.”

VISTO Il parere del difensore dell'Ente nel giudizio in esame;

VALUTATE come favorevoli le condizioni previste dalla proposta conciliativa che prevede per quanto di interesse del comune di Mariglianella, l'accettazione della compensazione delle spese di lite che ricadono nella specifica competenza di gestione dei residui passivi di questa O.S. L.;

ACQUISITI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;



VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n.378

Per tutto quanto sopra rappresentato e all' unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- DI ACCETTARE la proposta conciliativa di cui in premessa e specificamente di accettare la compensazione delle spese del detto giudizio.
- DI DARE ATTO che il presente deliberato non comporta oneri per l'Ente e per la O.S.L. essendo già impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle competenze professionali dovute al difensore dell'Ente con determina n. 95 del 07/05/2021;
- DI DARE ATTO che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4 co. 6 del D.P.R.n.378/93 e disporre che la stessa sia pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Mariglianella e sul sito web del medesimo comune in una apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione" a cura dei competenti uffici comunali.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Il Presidente 
Il componente 
Il componente 